



**COLDIRETTI
NAPOLI**

Prot. 334/09

Napoli, 29 aprile 2009

*Al MiPAAF
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Economico e Rurale
Direzione Generale per lo Sviluppo
Agroalimentare Qualità
e Tutela del consumatore
SACO VII*

*Alla Regione Campania
Assessorato all'Agricoltura
e alle Attività produttive
Settore S.I.R.C.A.
80142 - NAPOLI*

Oggetto: **Richiesta di riconoscimento della IGT "Catalanesca del Monte Somma"**

La sottoscritta Mena Caccioppoli, Presidente della Coldiretti Napoli, insieme ai produttori viticoli dell'area interessata, riportati nell'elenco (Allegato 1)

- **VISTA** la legge n. 164 del 10.02.1992 e i successivi decreti attuativi;
- **CONSIDERATO** che i richiedenti rappresentano ben oltre il 20% dei viticoltori e della produzione dell'area interessata;
- **CONSIDERATO** l'importanza della filiera vitivinicola per l'area vesuviana;
- **CONSIDERATO** che lo sviluppo dell'intera filiera vitivinicola dell'area, passa anche attraverso la valorizzazione del vitigno autoctono della "Catalanesca", quale strumento prezioso e insostituibile attraverso il quale l'area del Monte Somma, parte integrante del Parco Nazionale del Vesuvio, può essere divulgata e fruita in una redditizia e sostenibile forma di offerta turistica integrata;



CHIEDONO

il riconoscimento della IGT "Catalanesca del Monte Somma", all'uopo si allegano i seguenti documenti:

- Disciplinare di Produzione (Allegato A)
- Documentazione tecnica – Relazione tecnico-illustrativa (Allegato B) con gli allegati 1, 2, 3 e 4;
- Elenco firmatari con relative firme (Allegato 5);
- Cartografia dell'areale di produzione (Allegato C).

Tutti i documenti sono presentati in n. 4 (quattro) copie.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Filomena Caccioppoli)

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “CATALANESCA DEL MONTE SOMMA”

Articolo 1

La indicazione geografica tipica “*Catalanesca del Monte Somma*”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

La indicazione geografica tipica “*Catalanesca del Monte Somma*” è riservata al vino bianco, nelle tipologie bianco secco, spumante e passito, ottenuto esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Catalanesca bianca, minimo 85%

Caprettone, massimo 15%.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “*Catalanesca del Monte Somma*” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno tutti ricadenti in provincia di Napoli.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per le uve destinate alla produzione dell’indicazione geografica tipica “*Catalanesca del Monte Somma*” passito è previsto un appassimento su graticci.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per il vino ad indicazione geografica tipica "Catalanesca del Monte Somma" a quintali 80.

Le uve destinate alla produzione del vino ad indicazione geografica tipica "*Catalanesca del Monte Somma*" devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

12% per la tipologia bianco secco

11% per la tipologia spumante

13% per la tipologia passito

Articolo 5

Il vino ad indicazione geografica tipica "*Catalanesca del monte Somma*", all'atto dell'immissione al consumo, deve avere i seguenti titoli alcoli metrici volumi totali minimi:

"Catalanesca del Monte Somma" bianco secco: 12%

"Catalanesca del Monte Somma" spumante: 12%

"Catalanesca del Monte Somma" passito: 14%

Articolo 6

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva, in vino finito, non deve essere superiore al 65% per le tipologie bianco secco e spumante e al 40% per la tipologia passito.

Articolo 7

Alla indicazione geografica tipica "*Catalanesca del monte Somma*" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore o simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati perché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art 7, punto 6, della legge 10 febbraio 1982, n°164, l'indicazione geografica tipica "*Catalanesca del Monte Somma*" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.